

Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Modifica del 13 maggio 2009

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 gennaio 1991¹ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c e 3

² L'inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

c. le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6);

³ L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale)² (art. 5 della legge del 18 giu. 2004³ sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 5 cpv. 1 lett. e-h e 3

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio come pure il decollo e l'atterraggio di aeromobili militari per scopi d'istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l'utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d'intesa con l'Ufficio federale;
- f. il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili di ogni tipo come pure la pratica dell'aeromodellismo sono vietati; sono fatti salvi l'esercizio degli aerodromi già esistenti e le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2;

1 RS 922.32

2 www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00483/00789/index.html?lang=it

3 RS 170.512

- g. la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- h. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alienutica), nella misura in cui ciò non comprometta l'obiettivo delle riserve d'uccelli acquatici e migratori.

³ Sono fatte salve le disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore di cui all'articolo 2 capoverso 2.

Art. 6 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Se l'esecuzione compete ad autorità federali diverse dall'Ufficio federale, la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 9 cpv. 1

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non comprometta la realizzazione degli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio federale.

II

¹ L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

² L'allegato 2 è abrogato.

³ L'inventario di cui all'articolo 2 capoverso 3 è sostituito.

⁴ RS 172.010

⁵ RS 451

III

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 ottobre 1988⁶ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Allegato, cifra 7 numeri 70.6 e 70.6a

N.	Tipo d'impianto ^a	Procedura
70.6	Impianto con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m ² o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d'impianto n. 70.5 e 70.5a	Determinata dal diritto cantonale
70.6a	<i>Abrogato</i>	

2. Ordinanza del 24 novembre 1993⁷ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 5b cpv. 2, 3 e 4

² I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.

³ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.

⁴ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a per:

⁶ RS 814.011

⁷ RS 923.01

- a. la pesca con la moschetta;
- b. la pesca alla traina;
- c. la pesca con la lenza se complessivamente tale pratica compromette in misura minore il benessere degli animali.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

13 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Riserve d'importanza internazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
1	Ermatingerbecken	TG	1991	
2	Stein am Rhein	SH, TG	1991	2001/2009
3	Klingnauerstausee	AG	1991	2009
4	Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin	BE, FR, VD, NE	1991	2001/2009
5	Chevroux jusqu'à Portalban	FR, VD	1991	2001
6	Yvonand jusqu'à Cheyres	FR, VD	1991	2001
7	Grandson jusqu'à Champ-Pittet	VD	1991	2001
8	Les Grangettes	VD, VS	1991	2001/2009
9	Rade et Rhône genevois	GE	1991	2001/2009
11	Versoix jusqu'à Genève	GE	2001	

Riserve d'importanza nazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
101	Col de Bretolet	VS	1991	2001
102	Witi	BE, SO	1992	2001
103	Alter Rhein: Rheineck	SG	2001	
104	Rorschacher Bucht/Arbon	SG	2001	
105	Zürich-Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt	SZ	2001	
106	Reuss: Bremgarten–Zufikon bis Brücke Rottenschwil	AG	2001	2009
108	Kanderdelta bis Hilterfingen	BE	2001	
109	Wohlensee (Halenbrücke bis Wohleibrücke)	BE	2001	
110	Stausee Niederried	BE	2001	
111	Hagneckdelta und St. Petersinsel	BE	2001	2009
112	Häftli bei Büren	BE	2001	
113	Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal	SO	2001	
114	Plaine de l'Orbe: Chavornay jusqu'à Bochuz	VD	2001	
115	Salavaux	VD	2001	
116	Mies/Versoix	VD, GE	2001	
117	Pointe de Promenthoux	VD	2001	2009
118	Port Noir jusqu'à Hermance	GE	2001	
119	Bolle di Magadino	TI	2001	

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
120	Pfäffikersee	ZH	2009	
121	Greifensee	ZH	2009	
122	Neeracher Ried	ZH	2009	
123	Wauwilermoos	LU	2009	
124	Lac de Pérolles	FR	2009	
125	Lac de la Gruyère à Broc	FR	2009	
126	Chablais (Lac de Morat)	FR	2009	
127	Kaltbrunner Riet	SG	2009	